



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – XII Legislatura

**CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONFERIMENTO INCARICO DI
AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE**

Con la presente scrittura privata, che viene redatta in duplice originale, tra:

- la REGIONE DEL VENETO, rappresentata dal Presidente dott. Alberto Stefani, nato a Camposampiero (PD) il 16/11/1992, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale con sede in Venezia - Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale: 80007580279;

e

- l'avv. (C.F.), nato/a a
(...), il .../.../..., residente in (...), Via, n. ..., cap. ...;

nel richiamare

- la Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 13 maggio 2026 che ha autorizzato la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di Avvocato coordinatore;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. ... del che ha conferito l'incarico di Avvocato coordinatore;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. n. 39/2013, DPR n. 445/2000), la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e dichiarazione in merito al limite massimo ex art. 23-ter D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e ss.mm.ii., rilasciate dall'avv., ed acquisite al protocollo con n.;

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

In applicazione di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 24 del 16 agosto 2001 e ss.mm.ii. e in conformità alla DGR n. del, la Regione del Veneto su base fiduciaria, alle proprie dipendenze nella qualifica di dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato, con le funzioni di Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, l'avv., che accetta.

ARTICOLO 2

La sede di lavoro è Venezia, salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta regionale.





L'avv. si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione del Veneto, le funzioni di Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale.

L'Avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste dalla L.R. n. 24 del 16/08/2001 e ss.mm.ii.:

- a) ai sensi dell'art. 5, comma 5 della citata L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., entro novanta giorni dalla data di immissione nelle funzioni, presenta al Presidente della Giunta regionale, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, una proposta contenente la determinazione della dotazione organica, l'individuazione dei criteri per l'assegnazione del personale, un progetto di organizzazione e di articolazione della struttura, nonché delle modalità e dei tempi di esercizio delle funzioni attribuite. Con la medesima procedura si provvede ai successivi adeguamenti;
- b) presenta, entro tre mesi dalla data di immissione nelle funzioni, al Presidente della Giunta regionale, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, delle relazioni sullo stato dell'arte e proposte di intervento su:
 - stato del contenzioso pendente, con specifico approfondimento sul contenzioso penale, oltre che puntuale analisi di quello con più elevato potenziale impatto economico;
 - principali ricorrenti ragioni del contenzioso e possibili linee di intervento;
 - livello di utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso, anche in relazione al contenzioso tributario;
 - adempimenti conseguenti in esito al "giudicato", ai fini della completa chiusura del "fascicolo" e definizione di tutti i connessi adempimenti anche con riferimento alle eventuali posizioni di credito/debito scaturenti;
 - posizioni di imminente perenzione;
 - stato di attuazione del processo telematico;
 - stato del contenzioso costituzionale in essere.
- c) assegna agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e ne coordina l'attività;
- d) esprime il parere alla Giunta regionale, sentite le strutture regionali competenti, in merito all'instaurazione di liti attive e passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
- e) riferisce semestralmente al Presidente della Giunta regionale sull'attività svolta dall'Avvocatura regionale, sullo stato del contenzioso interessante l'amministrazione e sulle necessità di adeguamento della legislazione regionale;
- f) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e dei provvedimenti di competenza.

E' fatta salva ogni ulteriori attività di competenza connessa al ruolo o comunque affidata dal Presidente della Giunta regionale o dalla Giunta medesima.

Per la realizzazione delle funzioni affidate, l'Avvocato coordinatore organizza al meglio le risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione regionale.





ARTICOLO 3

Il rapporto di lavoro ed il connesso incarico di Avvocato coordinatore decorrono dal

Il rapporto di lavoro a tempo determinato e il connesso incarico affidato a termine - ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. - è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, per qualunque motivo intervenuta, senza obbligo di preavviso. È comunque fatta salva l'eventuale risoluzione anticipata per raggiungimento del limite di età ordinamentale del prestatore di lavoro secondo la disciplina vigente al momento della chiusura del rapporto e le determinazioni dell'Amministrazione regionale in materia. Sono comunque fatte salve le determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle Strutture regionali o la risoluzione anticipata per sopraggiunta revisione organizzativa che dovesse derivare da un nuovo assetto statutario e/o legislativo e per le ulteriori cause previste nel contratto di incarico

L'incarico può essere oggetto di revoca o recesso, oltre che per il venir meno dei presupposti a base del conferimento, nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e di cui all'art. 25 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii., nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva per la revoca degli incarichi dirigenziali.

Il presente contratto può, altresì, essere risolto dalla Regione, prima del termine previsto, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile.

Il prestatore di lavoro ha la facoltà di recedere anteriormente al termine previsto dando un preavviso di tre mesi.

Il Presidente della Giunta Regionale può esonerare dall'obbligo di preavviso.

ARTICOLO 4

La retribuzione annua lorda, fissa e continuativa, aggiornata ai vigenti CCNL e CCDI per l'Area dirigenziale delle Funzioni Locali, è così determinata:

- stipendio tabellare annuo lordo: € 50.005,77 per 13 mensilità;
- retribuzione di posizione annua lorda: € 91.105,82 per 13 mensilità;
- per un totale annuo lordo: € 141.111,59.

In esito alla valutazione annuale, ai sensi dell'art. 25, comma 7, della citata L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii., può essere riconosciuta una retribuzione di risultato nella misura massima del 10% della retribuzione fissa e continuativa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. secondo la disciplina applicativa vigente.

Tale trattamento economico è da intendersi omnicomprensivo, in conformità alla disciplina nazionale e regionale che ne disciplina la materia, e fatte salve le determinazioni stabilite in sede di contrattazione decentrata per il personale dell'Area della dirigenza della Giunta regionale che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per i dirigenti della Regione.





La retribuzione è corrisposta, tramite bonifico bancario, con cadenza mensile, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali sono previste diverse modalità temporali di erogazione.

ARTICOLO 5

Si richiama integralmente, ove applicabile al dirigente sottoscrittore, l'art. 4-bis "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni" del D.L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 41/2023, relativo al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, all'inserimento di opportuni obiettivi all'interno del sistema di misurazione e valutazione della performance ed al riconoscimento della retribuzione di risultato.

ARTICOLO 6

L'Avvocato coordinatore (qualora non già iscritto in qualità di dipendente di ruolo) viene iscritto per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 7

Le parti convengono che nei casi di cessazione del rapporto di lavoro e dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca dell'incarico, la risoluzione del contratto, anche se intervenute nelle ipotesi previste dal precedente articolo 3), ovvero, in caso di mancato rinnovo, alla scadenza nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o di cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 8

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applica la normativa vigente prevista per i dirigenti regionali a tempo indeterminato.

L'incaricato già dipendente regionale conserva, con il nuovo incarico, i giorni di ferie maturati e non ancora goduti.

In applicazione dell'art. 10 del CCNL Area Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della Struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività.

La programmazione e la fruizione delle ferie annuali avvengono, tramite piano ferie, nell'ambito dei propri poteri di autoregolazione e dei criteri generali definiti dall'Amministrazione per tutto il personale regionale, dandone informazione preventiva al Segretario Generale della Programmazione.

Qualora indifferibili esigenze di servizio o personali non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze





di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo. In tali casi le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione.

La mancata fruizione delle ferie entro il termine dell'incarico comporterà in ogni caso l'impossibilità di monetizzazione delle stesse, visto il succitato potere di autoregolamentazione in capo al contraente.

Il periodo di prova, per i dirigenti esterni assunti a tempo determinato, è stabilito in mesi sei, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del CCNL Area Funzioni Locali del 16 luglio 2024. L'Amministrazione valuta anche gli adempimenti di cui al precedente art. 2 ai fini della motivazione dell'eventuale recesso dal rapporto di lavoro da attuarsi secondo le disposizioni di cui al citato art. 13.

ARTICOLO 9

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, il rapporto di lavoro e il trattamento economico in godimento per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale corrisponderà al medesimo l'intera retribuzione. Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, la Regione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali potrà rescindere il rapporto di lavoro. Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare il termine previsto del contratto.

ARTICOLO 10

L'avv. si impegna:

- a rispettare quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;
- ad espletare il proprio ruolo in linea con le previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) annualmente approvato dall'Amministrazione regionale, con particolare riguardo alla parte che si riferisce alla definizione degli strumenti e delle fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione e del quale si impegna ad acquisire copia nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione del Veneto;
- al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (divieto del pantouflage);





- a comunicare, anche utilizzando la modulistica eventualmente predisposta dall'Amministrazione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e, per conoscenza, alla Struttura preposta alla gestione del personale, eventuali situazioni che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica da esercitare.

ARTICOLO 11

L'avv. dichiara sotto la propria responsabilità:

- la veridicità dei dati riportati nel *curriculum vitae* acquisito agli atti dell'Amministrazione regionale, allegato al provvedimento di nomina;
- di non trovarsi, alla data di sottoscrizione del presente contratto, in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012" e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con l'incarico affidato.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni, ovvero la non veridicità del *curriculum vitae* presentato, costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto, impregiudicata ogni ulteriore iniziativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

In caso di sopravvenuta condanna penale, anche non definitiva, per i reati previsti al Capo I del Titolo II del libro II del Codice Penale, nel corso del presente incarico, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.

Il prestatore si impegna a comunicare senza indugio alla Regione del Veneto l'apertura di procedimenti penali, qualunque sia l'ipotesi di reato, a proprio carico.

ARTICOLO 12

Lo svolgimento dell'incarico di Avvocato coordinatore presuppone una prestazione esclusiva a favore della Regione del Veneto.

Il dirigente può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi "extraufficio" solamente se di natura occasionale o temporanea, previo rilascio di parere favorevole, nei soli casi previsti dall'ordinamento vigente e dalla specifica regolamentazione regionale.

ARTICOLO 13

Al dirigente spettano le tutele assicurative previste per i dirigenti regionali a tempo indeterminato.

In attuazione della vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con la sottoscrizione del presente contratto il dirigente assume anche l'incarico di dirigente di cui all'art. 2, punto





1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. o, qualora conferito con apposito provvedimento regionale, di datore di lavoro di cui all'art. 2, punto 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 14

Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il rapporto di lavoro è regolato dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro, oltre, se compatibile, da quella Decentrata Integrativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto, nonché dagli eventuali successivi Contratti, nazionali o decentrati, intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

In caso di accertamento di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, altresì, dalle disposizioni del Capo I, Titolo II del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa per le parti non derogate dalle diverse disposizioni, aventi carattere imperativo, previste dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. o dalle specifiche disposizioni europee, nazionali o regionali in materia, ovvero dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro e, ove applicabile, Decentrata Integrativa, che qui di seguito si richiama:

- CCNL dell'Area dirigenziale delle Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 ed eventuali disposizioni contrattuali nazionali previgenti non modificate o sostituite dalle disposizioni del citato CCNL;
- Vigenti Contratti Collettivi Decentrati Integrativi pubblicati, con l'indicazione delle parti sottoscrittrici, sul portale istituzionale della Regione del Veneto alla sezione "Amministrazione trasparente" alla sotto-sezione "Personale" – "Contrattazione integrativa" ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il dirigente dichiara di avere ricevuto copia aggiornata del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e ss.mm.ii., e di averla sottoscritta.

Il dirigente dichiara di avere ricevuto, inoltre, copia della seguente documentazione:

- Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con DGR n. 1368 del 4 novembre 2025;
- Codice disciplinare;
- estratto del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (art. 55 e seguenti);
- estratto del corrente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Veneto, relativo alla parte che si riferisce alla definizione degli strumenti e delle fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione pubblicato sul portale istituzionale della Regione del Veneto alla sezione "Amministrazione trasparente";
- informativa sulle modalità di adesione al Fondo di previdenza complementare "Perseo – Sirio" (se soggetto





a regime di TFR);

- informativa di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, in relazione al trattamento dei propri dati personali, per il quale presta il proprio consenso.

ARTICOLO 15

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, territorialmente individuato ai sensi dell'art. 413 del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 16

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (DPR n. 642/1972, Tabella art. 25) e da registrazione (DPR n. 131/1986, Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia, li

PER LA REGIONE DEL VENETO

IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE

Alberto Stefani

IL CONTRAENTE

